
Chi non è, e chi non vuole essere, rappresentato

Who is not, and who doesn't want to be represented

Valentina Pazé



Edizione digitale

URL: <http://journals.openedition.org/tp/1136>

Editore

Marcial Pons

Edizione cartacea

Data di pubblicazione: 1 juin 2020

Paginazione: 123-138

ISSN: 0394-1248

Notizia bibliografica digitale

Valentina Pazé, « Chi non è, e chi non vuole essere, rappresentato », *Teoria politica. Nuova serie Annali* [Online], 10 | 2020, online dal 01 décembre 2020, consultato il 01 janvier 2021. URL : <http://journals.openedition.org/tp/1136>

Chi non è, e chi non vuole essere, rappresentato

Valentina Paze*

Abstract

Who is not, and who doesn't want to be represented

To deal with the theme of the «unrepresented» it is necessary to clarify what we mean by representation. Depending on whether a formal, substantial, descriptive or symbolic concept of representation is adopted, in fact, the answer to the question: «Who are the unrepresented?» changes. Based on a formal concept, the unrepresented are those formally excluded from political rights. On the basis of a substantial conception, instead, they too can be considered represented, if there is someone who pursues their interests in the institutions. According to a descriptive concept, an assembly selected through the draw must be considered representative. The same can be said of a leader in whom a community identifies itself symbolically. The author claims that the adoption of exclusively substantial, descriptive or symbolic conceptions of representation involves many problems from the point of view of democratic theory, and therefore adopts a formal perspective. According to it, the unrepresented can be divided into three categories: a) who has not the right to elect representatives; b) who has this right, but fails to elect his or her own representative; c) who has this right but doesn't exercise it. The first category includes foreign residents without citizenship in democratic countries. The author argues that discrimination against them is not rationally justifiable, because it cannot be based on any of the classic arguments developed to limit political rights (such as lack of capacity, independence, or interest). The second category includes those who vote, but don't contribute to the election of anyone representing them. The existence of this category raises the problem of distorting electoral laws, and the issue of the size of representative assemblies. The third category includes those who don't exercise their political rights. A worrying sign that the vote by many is no longer perceived as a vehicle for change.

Keywords: Representation. Political Exclusion. Foreigners. Electoral laws. Abstention.

1. Rappresentare: in che senso?

Per affrontare il tema dei «non rappresentanti» è necessario innanzitutto diradare le nebbie che avvolgono la nozione di rappresentanza. Questa operazione è indispensabile perché, a seconda della concezione di rappresentanza che assumiamo, o della dimensione della rappresentanza che decidiamo di privilegiare,

* Università di Torino, valentina.paze@unito.it.

la risposta alla domanda: «chi sono, oggi, i non rappresentati?» risulterà sensibilmente diversa.

Può essere utile, a questo fine, ripartire dalle categorie messe a punto da Hanna Pitkin nella sua, ormai classica, opera del 1972, in cui vengono identificate quattro distinte concezioni di rappresentanza, ciascuna delle quali suscettibile di numerose varianti¹.

Nella prima accezione, da lei denominata «formale», rappresentare significa agire in nome e per conto di qualcuno che ci ha espressamente autorizzati. Questa concezione dipende da usi strettamente giuridici e privatistici, ma si ritrova declinata in chiave politica nel *Leviatano* di Hobbes, dove il rappresentante è equiparato a «un luogotenente, un vicario, un mandatario, un deputato, un procuratore». In Hobbes la «persona artificiale» formalmente incaricata di agire per conto altrui è concepita come radicalmente libera, mentre la maggior parte dei teorici successivi insisterà sulla responsabilità del rappresentante nei confronti dei suoi elettori. Rimane comunque, in entrambi i casi, il riferimento imprescindibile a un qualche tipo di autorizzazione formale².

In una seconda accezione, «sostanziale», il rappresentante è colui che agisce «nell'interesse» del rappresentato. Un esempio può essere la teoria della rappresentanza virtuale di Burke, da lui illustrata con queste parole in una lettera a sir Hector Langrishe: «La rappresentanza virtuale è quella in cui esiste una comunione di interessi e una armonia nei sentimenti e nei desideri tra coloro che agiscono in nome di qualsiasi sorta di popolo e il popolo nel nome del quale essi agiscono, sebbene i suoi fiduciari non siano effettivamente scelti da esso»³. Possiamo parlare di rappresentanza virtuale quando i membri del parlamento, pur selezionati da una minoranza, in un contesto di suffragio ristretto, agiscono saggiamente nell'interesse dell'intera nazione. Burke sostiene apertamente che questo genere di rappresentanza è «in diversi casi, anche migliore di quella effettiva». Un parlamento eletto da pochi seleziona infatti un'aristocrazia naturale che è in grado di perseguire l'interesse di tutti meglio di quanto non farebbe un parlamento eletto anche dagli ignoranti e dagli sprovveduti⁴. Questa idea, a ben vedere, risale a ben prima di Burke. Si pensi ai parlamentari inglesi che, negli anni della *great rebellion*, si autoproclamano «rappresentanti del popolo», pur essendo stati eletti da una esigua minoranza⁵. O, ancor prima, alla tesi che i «magistrati inferiori» siano i rappresentanti «naturali» del popolo, rinvenibile nelle opere dei monarcomachi⁶.

¹ Pitkin, 2017. Il —tuttora fondamentale— volume di Pitkin non ha il pregio della sistematicità dell'esposizione. Le quattro categorie di rappresentanza vengono enunciate in modo nitido, dopo un lungo e complesso itinerario di ricostruzione storico-concettuale, a p. 307.

² Pitkin distingue, nell'ambito della concezione formale della rappresentanza, le teorie dell'autorizzazione, à la Hobbes, da quelle della responsabilità, à la Friedrich. Il punto cruciale sulla base del quale si differenziano è che «i teorici dell'autorizzazione concepiscono il rappresentante come libero e il rappresentato come vincolato, i teorici della responsabilità intendono precisamente il contrario». Cfr. Pitkin, 2017: 83-4.

³ Fraenkel, 1994: 47, n. 8.

⁴ Pitkin, 2017: 257.

⁵ Morgan, 1988.

⁶ Clerici, 2011: 64.

Rappresentare, in queste due prime accezioni, significa «agire per» altri (*acting for*). *Per conto di* altri, che ci hanno espressamente autorizzati, nel primo caso; *nell'interesse di* altri, i cui bisogni ed esigenze conosciamo meglio di loro stessi, nel secondo. Pitkin isola due ulteriori significati di rappresentanza che associa alla formula «stare per» (*standing for*). In questo caso, il rappresentante svolge la funzione —su cui già si era soffermato Carl Schmitt— di «rendere presente e visibile ciò che è assente»⁷.

Anche la funzione dello «stare per» può essere svolta in due modi diversi. Il primo è quello della *rappresentanza descrittiva* (o rappresentanza-specchio), che non si riferisce più ai singoli deputati che siedono in parlamento, ma all'intera assemblea che, complessivamente considerata, «sta al posto» del popolo sovrano, riproducendo, in scala ridotta, e nelle esatte proporzioni, le sue caratteristiche. Come fanno per l'appunto uno specchio, un quadro o una fotografia, osservando la quale i soggetti rappresentati si possono riconoscere. Pitkin nota tuttavia che la fedeltà di simili «rappresentazioni» non è mai perfetta: una fotografia offre una particolare interpretazione della realtà che riproduce, colta da una certa angolatura e sotto una certa luce. E la stessa immagine allo specchio non è perfettamente sovrapponibile all'originale. Nel caso di un'assemblea rappresentativa non è sempre chiaro quali siano le caratteristiche politicamente rilevanti, che dovrebbero essere fedelmente riprodotte: la composizione della popolazione in termini di classi sociali, professione, genere, età? O la distribuzione delle diverse idee politiche al suo interno?⁸

Un secondo modo di «stare per», «rendendo presente ciò che è assente», è la *rappresentanza simbolica*. In questo caso il rappresentante (in genere al singolare) è pensato su modello di una bandiera che rappresenta la nazione. In virtù della carica che ricopre (il re in una monarchia, il presidente in una repubblica) o in virtù delle qualità carismatiche che gli sono riconosciute. Questo tipo di rappresentanza poggia su «reazioni emotive, affettive, irrazionali e psicologiche piuttosto che su criteri giustificabili razionalmente» e rinvia a un legame di natura arbitraria tra simbolo e referente, che esiste «solo se ci si crede»⁹. Nella sua versione estrema, l'idea della rappresentanza simbolica sfocia nella teoria fascista del *führer* come rappresentante del popolo.

Ciascuno dei quattro modi di intendere la rappresentanza identificati da Pitkin è in realtà suscettibile di diverse declinazioni. Riflettendo sui tipi puri è possibile accorgersi che il fatto di privilegiare l'una o l'altra dimensione conduce ad affrontare in modo radicalmente diverso il tema dei «non rappresentati».

Facciamo alcuni esempi. Gianfranco Pasquino ha sostenuto la maggior rappresentatività dei sistemi elettorali maggioritari, rispetto a quelli proporzionali, con l'argomento che, mentre chi viene eletto col sistema proporzionale tende

⁷ Pitkin, 2017: 89. All'alternativa tra «agire per» e «stare per», Pitkin fa corrispondere quella tra le due nozioni tedesche *vertreten* e *darstellen*.

⁸ Sulla contrapposizione tra rappresentanza delle identità e delle idee, cfr. Phillips, 1995. Ma si pensi anche all'acceso dibattito che si è sviluppato all'interno del movimento dei lavoratori ottocentesco sull'alternativa tra «candidature di operai» e «candidature operaie» (Rosanvallon, 2005: cap. 2).

⁹ Pitkin, 2017: 150-151.

ad accontentare e a fidelizzare esclusivamente i propri elettori, chi vince in un collegio uninominale tenderà a rappresentare anche chi non lo ha votato¹⁰. Mi è sempre sembrato un argomento poco convincente. E, oltretutto, assai eccentrico rispetto al modo classico di concepire i sistemi maggioritari, in genere giustificati in forza della loro (presunta) capacità di favorire la governabilità e la stabilità degli esecutivi, piuttosto che per la loro idoneità a creare assemblee rappresentative. In ogni caso, è chiaro che Pasquino può sostenere che un'assemblea eletta col maggioritario è più «rappresentativa» di una eletta col proporzionale solo assumendo implicitamente una nozione di rappresentanza *sostanziale*, nella convinzione — un atto di fede? — che il deputato scelto dalla maggioranza degli elettori del suo collegio si farà interprete anche degli interessi di coloro che non lo hanno votato. Qui non conta la circostanza che un certo numero di elettori non abbia contribuito ad eleggere nessuno. Conta la «sostanza». Il fatto che gli eletti si preoccupino anche degli interessi (presunti) di coloro che non li hanno votati.

Un ulteriore caso su cui riflettere riguarda quel particolare tipo di rappresentanza-rappresentazione che si ottiene attraverso il sorteggio. Tale istituto ha conosciuto di recente un vero e proprio *revival* tra gli studiosi di democrazia partecipativa e deliberativa, prodighi di proposte di affiancamento (o parziale sostituzione) delle istituzioni rappresentative con assemblee di cittadini estratti a sorte¹¹. Queste proposte hanno trovato una traduzione pratica, tra l'altro, nel *Grand Debat* voluto dal presidente Macron in risposta alle proteste dei «gilet gialli»: una serie di assemblee consultive di 70-100 cittadini estratti a sorte (una per ogni regione francese), incaricate di discutere di transizione ecologica, fiscalità e finanza pubblica, democrazia e cittadinanza, organizzazione dello Stato e servizi pubblici¹². La tesi dei sostenitori del sorteggio è che simili consessi sono più «rappresentativi» di quelli elettivi, perché offrono un ritratto della società in genere più fedele di questi¹³. Questa tesi, che risulta empiricamente vera, sul piano statistico-sociologico, solo in presenza di un campione sufficientemente numeroso, rinvia evidentemente a una concezione *descrittiva* di rappresentanza. Se si adotta una concezione *formale*, invece, è chiaro che le persone sorteggiate non potranno essere considerate «rappresentanti» se non hanno ricevuto da altri soggetti il mandato ad agire per conto loro. Né potranno essere chiamate a rispondere delle loro decisioni di fronte ai loro «rappresentati». Aggiungo che, ai miei occhi, un'assemblea selezionata per sorteggio non può neanche essere considerata rappresentativa in senso democratico. L'eguaglianza su cui si fonda la democrazia riguarda il diritto-potere di contribuire, direttamente o indirettamente, all'assunzione delle decisioni collettive, non l'eguale probabilità, in senso statistico, di essere sorteggiati per ricoprire una carica¹⁴.

¹⁰ Pasquino, 2010: 34.

¹¹ Cfr. ad esempio Syntomer, 2009, Bouricius, 2013, Van Reibrouk, 2015. Sul sorteggio nell'Atene classica e in altre civiltà antiche cfr. anche Cambiano 2000.

¹² I risultati del *Grand debat*, svoltosi nel marzo 2019, sono consultabili a questo link: <https://granddebat.fr/pages/les-conferences-citoyennes-regionales>.

¹³ Per un'esplicita qualificazione del modello ateniese, caratterizzato dalla centralità del sorteggio, in termini di democrazia «rappresentativa», anziché diretta, cfr. Bouricius, 2013.

¹⁴ Nella sua difesa della democraticità del sorteggio, Manin trascura questa cruciale distinzione. Cfr. Manin, 2010: cap. 1. Su democrazia e sorteggio, cfr. da ultimo Urbinati e Vandelli, 2020.

A scanso di equivoci, dichiaro dunque che nelle pagine che seguono parlerò di rappresentanza innanzitutto in senso *formale*. Assumerò che l'idea moderna di rappresentanza politica non possa prescindere dall'esistenza di un'autorizzazione dal basso. Citando Diderot, o forse D'Holbach, che sembra essere il vero autore della voce *Représentants* dell'*Encyclopedie*: «Si è rappresentanti solo in quanto eletti»¹⁵.

Se assumiamo che la rappresentanza politica moderna non possa non fondarsi sul principio elettivo, i non rappresentati saranno —molto semplicemente— coloro che non hanno il diritto di eleggere qualcuno che parli per conto loro nelle istituzioni. Ma anche, volendo allargare ulteriormente il discorso, come farò più avanti, coloro che *di fatto* non contribuiscono ad eleggere nessun rappresentante. Escludo in questo modo dalla mia visuale soggetti come gli animali, i fiumi, le montagne o le generazioni future, che certo potrebbero essere presi in considerazione nella prospettiva della rappresentanza sostanziale (laddove ci chiedessimo se qualcuno si fa carico di far valere i loro interessi), ma non nella prospettiva che qui sto adottando.

La mia scelta è dettata da due ordini di considerazioni. La prima è una bieca ragione di comodo. Mentre è semplice individuare chi è escluso, di diritto o di fatto, dall'esercizio dei diritti politici, molto più complicato è stabilire se *gli interessi* di qualcuno sono o non sono adeguatamente rappresentati. O se il parlamento sia davvero lo *specchio* della società, tenendo presente che perfino un'assemblea eletta con un sistema proporzionale puro potrebbe non soddisfare i più esigenti paladini della rappresentanza descrittiva, qualora fosse composta prevalentemente da maschi, avvocati o milionari. Ancora più arduo è poi stabilire chi non è adeguatamente rappresentato in senso *simbolico*. Si dovrà ricorrere agli strumenti della psicologia sociale per individuare coloro che non si «sentono» rappresentati, che non si riconoscono nel simbolo che viene loro proposto. Come misurare qualcosa di tanto impalpabile e, oltretutto, transeunte?¹⁶

Una seconda ragione all'origine della mia scelta è la convinzione che, nell'affrontare il tema della crisi della rappresentanza *democratica*, focalizzare l'attenzione sulle altre dimensioni rischi di risultare fuorviante. Non che le nozioni di rappresentanza descrittiva, sostanziale e simbolica non abbiano niente a che vedere con la democrazia. Che il parlamento rispecchi nella sua composizione gli orientamenti politici presenti nell'elettorato senza esclusioni e senza eccessive distorsioni è, in effetti, una condizione irrinunciabile della sua rappresentatività in senso democratico¹⁷. Ma tale condizione è soddisfatta solo là dove l'accuratezza della «fotografia» derivi dall'esercizio dei diritti politici da parte dei cittadini, in condizioni di suffragio universale e di voto «personale, libero ed eguale». Non da un sorteggio, come ho cercato di sostenere. Anche la rappresentanza sostanziale e quella simbolica possono contribuire a promuovere l'inclusione democra-

¹⁵ Fracanzani, 2000: 121.

¹⁶ Scrive Pitkin, a proposito della rappresentanza simbolica: «Se qualcuno ci crede (o ci ha creduto), essa esiste; se nessuno ci crede, non esiste». Cfr. Pitkin, 2017: 150.

¹⁷ Bovero, 2000: 52-3.

tica. Un parlamentare può farsi interprete degli interessi di chi non lo ha votato (oggi, ad esempio, gli stranieri privi di cittadinanza), così come un sindacato di lavoratori contrattualizzati può intraprendere una battaglia anche a favore dei precari e dei non garantiti. E tuttavia, in una prospettiva democratica, l'obiettivo ultimo dovrebbe consistere nell'allargare i confini della rappresentanza formale, attribuendo a coloro che erano stati fino a quel momento esclusi il diritto di esprimersi in prima persona sui loro destini.

In definitiva, ho il sospetto — e il timore — che privilegiare le dimensioni descrittiva, sostanziale o simbolica della rappresentanza sia spesso un diversivo, che ci distoglie dai veri problemi. Conduce ad affrontare il mai risolto «deficit democratico» dell'UE ricorrendo a teorie della *output legitimacy*, che rimandano a una concezione sostanziale di rappresentanza, o alle retoriche della partecipazione attraverso la rete, finalizzate a un coinvolgimento più che altro simbolico dei cittadini nella vita politica europea¹⁸. O, ancora, induce a riconoscere come «rappresentative» sedi decisionali che coinvolgono *stakeholder* privi di qualsiasi legittimazione dal basso¹⁹. Tutti modi per non affrontare la vera, gigantesca anomalia dell'architettura istituzionale dell'Unione europea, unica entità politica al mondo a essersi dotata di un parlamento eletto a suffragio universale, ma privo di gran parte dei poteri normalmente assegnati a questa istituzione.

2. Gli esclusi dalla rappresentanza: una tipologia

Delimitato così il campo del mio intervento, proverò a chiedermi se ci siano oggi — e chi siano eventualmente — i «non rappresentati», ossia coloro che non contribuiscono, attraverso il voto, ad eleggere qualcuno che agisca per conto loro. La questione è di cruciale importanza nella prospettiva della democrazia che, su questo punto, è esigente. Seguendo l'insegnamento di Rousseau, possiamo definire «democratico» un sistema in cui sudditi e cittadini coincidono²⁰. In cui, quindi, tutti coloro che sono tenuti ad obbedire alle leggi hanno il diritto di contribuire, direttamente o indirettamente, a elaborarle. Per dirla con Kelsen, tutti coloro che sono soggetti all'ordinamento giuridico contribuiscono a crearlo²¹.

Ampliando un po' la prospettiva, credo che si possano distinguere per lo meno tre categorie di non rappresentati: coloro che vivono sotto un ordinamento che non riconosce loro il diritto di eleggere rappresentanti (e/o di farsi eleggere); coloro che, pur non essendo esclusi formalmente dalla rappresentanza, lo sono di fatto, risultando i loro diritti politici, in maggiore o minore misura, ineffettivi; coloro che si auto-escludono dalla rappresentanza, perché non esercitano i diritti di cui sono titolari.

¹⁸ Itzcovich, 2010 e Greppi, 2018b: 95.

¹⁹ Greppi, 2016: 43, Cuono, 2013.

²⁰ Assumo qui naturalmente che ciò che Rousseau chiamava «repubblica» coincida con ciò che noi intendiamo per democrazia.

²¹ Kelsen, 1994: 36, 289.

2.1. *Chi non ha il diritto di essere rappresentato*

La prima categoria comprende i non rappresentati in senso stretto, ossia coloro che vivono entro un sistema politico che li tratta esclusivamente da sudditi, non da cittadini. Tale categoria potrebbe sembrare, oggi, una classe vuota, o quasi, là dove è stato conquistato il suffragio universale maschile e femminile e il principio di eguaglianza campeggia, in bella vista, nei testi costituzionali²². Eppure non è così, se pensiamo all'esclusione dai diritti politici degli stranieri lungo-residenti. Una discriminazione che contraddice platealmente il principio su cui si fonda la democrazia, secondo cui chi è tenuto a obbedire alle leggi deve poter contribuire a crearle e a modificarle.

Ciò su cui mi sembra interessante tornare è l'assenza di qualsivoglia giustificazione a sostegno di questo tipo di esclusione. Non è stato così, in passato, con riferimento ad altre categorie di esclusi dalla sfera pubblica, come le donne, i poveri, gli individui di «razze» considerate inferiori. In tutti questi casi sono stati elaborati tentativi di giustificare l'esclusione, di difenderla con argomenti razionali, spendibili nel dibattito pubblico, andando oltre il mero pregiudizio razzista, sessista, di classe. Penso in particolare a tre argomenti, ruotanti attorno alle nozioni di capacità, indipendenza, interesse. Vediamoli.

Si è sostenuto, in primo luogo, che l'esercizio dei diritti politici presuppone il possesso di risorse intellettuali e morali che difettano, per natura, alle donne e, per assenza di «cultura» (nell'accezione etimologica di «coltivazione» della mente) ai poveri e, più in generale, a coloro che sono costretti a lavorare per vivere. Si pensi alle parole dell'araldo tebano nelle *Supplici* di Euripide: «un poveretto che coltiva la terra, ammesso che non sia uno stupido, certo ha troppo da fare per poter volgere l'occhio all'interesse pubblico» (420-422). Le si confrontino con quelle usate da Constant, a ventidue secoli di distanza, per difendere il suffragio censitario: solo la proprietà —una proprietà «sufficiente per vivere durante l'anno senza essere obbligato a lavorare per altri»— garantisce «il tempo indispensabile all'acquisizione della cultura e di un retto giudizio»²³.

Il secondo argomento è una variante del precedente. Lo si ritrova in quello che è probabilmente il primo testo a mettere a tema la questione del suffragio universale, nell'età moderna: i *Dibattiti di Putney*, resoconto stenografico delle discussioni svoltesi nell'ambito dell'esercito di Cromwell nel 1647. In quell'occasione perfino i rappresentanti dei soldati, favorevoli al suffragio universale maschile, concordano sulla necessità di escludere dal diritto di voto i servi, oltre che i mendicanti e i vagabondi. Qui il problema non è quello dell'incapacità, ma della ricattabilità di chi versa in condizioni di radicale dipendenza e subordinazione. «Secondo me —sostiene il soldato Petty— la ragione per escludere gli

²² Inutile aggiungere che sto pensando a regimi in cui, oltre ai diritti politici, sia riconosciuto e garantito ai cittadini quel nucleo di diritti fondamentali —di libertà, ma anche sociali— senza il quale i primi risultano privi di significato.

²³ Constant, 1970: 100-101. Il nesso tra il principio censitario e quello «capacitario» ritorna in molti esponenti del liberalismo ottocentesco, tra cui Guizot. Per un confronto su questo punto tra Constant e Guizot, cfr. Costa, 2000: 244-249.

apprendisti, o i servi, o quelli che vivono di elemosine, è che essi *dipendono* dalla volontà di altri uomini e avrebbero paura di *contrariarli*. Per quanto riguarda servi e apprendisti, essi sono *inseparabili* dai loro padroni [*are included in their masters*] e così per quel che riguarda coloro che ricevono elemosine di porta in porta; ma sarebbe bene se ci fosse una regola generale per quelli che non sono così vincolati alla volontà di altri uomini»²⁴. Lo stesso argomento ricompare in Kant, che riprende la distinzione romanistica tra soggetti *sui iuris* e *alieni iuris* per escludere dal suffragio chi lavora al servizio altrui, e nei dibattiti della rivoluzione francese, quando è convinzione comune che accordare il diritto di voto ai domestici (che, nella sola Parigi di fine Settecento, sono il 17 % della popolazione attiva) significherebbe raddoppiare, triplicare, decuplicare il voto dei signori²⁵. L'esclusione dei domestici dai diritti politici si tinge in questo contesto addirittura di una coloritura «democratica», perché permette di neutralizzare lo strapotere degli aristocratici, circondati da decine di servitori.

L'argomento dell'interesse, infine, secondo il quale è ragionevole riservare il diritto di contribuire alla formazione delle decisioni collettive a coloro che a quelle decisioni sono «interessati». Anche questo argomento è stato usato per limitare il diritto di voto ai possidenti. Lo ritroviamo, di nuovo, ben illustrato nei *Dibattiti di Putney*, dove è in particolare Ireton a sostenere, a più riprese, che solo chi abbia «un interesse permanente fisso nel paese», ossia i proprietari terrieri, deve avere voce nell'assunzione delle decisioni collettivamente vincolanti²⁶. Si tratta qui, di nuovo, di difendere la proprietà. Ma con argomenti diversi da quelli precedentemente illustrati. Si parte dalla premessa che funzione precipua dei parlamenti sia decidere sulla proprietà, e nello specifico sulle tasse. Se questo è vero —si prosegue— appare sensato prevedere che solo i proprietari siano interpellati.

La capziosità di questo modo di ragionare è evidente. Così come la natura ipocrita di strumenti di verifica delle competenze come i test di alfabetizzazione o cultura, la cui vera finalità è sempre stata quella di escludere le «classi pericolose» dalla cittadinanza. Non che tale preoccupazione non sia stata espressa, in molti casi, in modo esplicito. «Notate —scrive Constant— che lo scopo necessario dei non-proprietari è di arrivare alla proprietà: tutti i mezzi che darette loro essi li impiegheranno a questo scopo. Se alla libertà di facoltà e di industria che dovete loro aggiungete i diritti politici che non dovete loro, questi diritti nelle mani del più gran numero serviranno infallibilmente a invadere la proprietà»²⁷. Tuttavia, l'efficacia retorica di una difesa indiretta del privilegio, come quella che ruota attorno alle nozioni di capacità, indipendenza, interesse, è senz'altro superiore. E lo è perché questi tre criteri, a differenza di quello censitario, non appaiono fuori luogo quando si tratti di costruire una «teoria funzionale della cittadinanza», finalizzata a individuare le caratteristiche rilevanti per l'esercizio dei diritti politici²⁸.

²⁴ Revelli, 1997: 113. Ho preferito seguire la traduzione, leggermente diversa, di Sarti, 2015: 95.

²⁵ Rosanvallon, 1994: 125-136, e Sarti, 2015: 106-116.

²⁶ Revelli, 1997: 72.

²⁷ Constant, 1970: 101.

²⁸ Mindus, 2014.

Con riguardo al primo criterio, se ancora oggi non consideriamo un'ingiusta discriminazione la negazione dei diritti politici ai bambini è perché riteniamo che questi ultimi non siano (ancora) in grado di esercitarli a ragion veduta. Nessuno, tranne forse David Runciman²⁹, propone seriamente di abbassare l'età del voto a sei anni. È chiaro infatti che per esercitare tale diritto, così come per sposarsi o stipulare contratti commerciali, bisogna avere raggiunto un certo grado di sviluppo psico-fisico. Il criterio della capacità, di per sé, è appropriato per rispondere alla domanda: «chi dovrebbe godere dei diritti politici?». Ciò che è pretestuoso è assimilare indebitamente le donne, i neri, o i poveri, a bambini bisognosi di tutela. Bambini, oltretutto, destinati a non crescere mai.

Anche il criterio dell'indipendenza sembra avere una qualche pertinenza quando si tratti di stabilire chi dovrebbe avere accesso al diritto di voto. È fuori di dubbio che dove persistano forme di «lavoro servile» e «semi-schiavistico», basato sulla subordinazione *personale* del lavoratore al padrone, risulta minacciato quell'ideale di autonomia individuale che rappresenta il «fondamento etico» della democrazia³⁰. A ben vedere, tuttavia, più che un criterio per stabilire a chi attribuire i diritti politici, un certo grado di indipendenza andrebbe considerato come un presupposto perché i diritti politici siano effettivi, al pari di un certo grado di alfabetizzazione. E una collettività che voglia essere democratica dovrebbe considerare proprio dovere (un «dovere democratico») assumere iniziative che rendano tale presupposto universalmente realizzato. Si può inoltre osservare che è discutibile l'equazione meccanica tra indipendenza economica e indipendenza di giudizio e, viceversa, dipendenza economica e soggezione al volere altrui, in forza della quale dovremmo escludere dal diritto di voto anche i maggiorenni che continuano ad essere mantenuti dai genitori o le casalinghe.

Quanto al criterio dell'interesse, si tratta di vedere come viene interpretato. Da Ireton in poi, larga parte della tradizione liberale ha concentrato la sua attenzione sull'interesse di pochi a mantenere gli assetti economici esistenti, fingendo di ignorare l'interesse della maggioranza a modificarli³¹. Il discorso di Ireton poggia oltretutto sul presupposto, già anacronistico ai suoi tempi, che il parlamento legiferi esclusivamente sulla proprietà. Se si riconosce, invece, con il maggiore Rainsborough, che «il fine principale di questo governo è di preservare le persone, non meno dei beni», si dovrà concludere che «se una legge tocca la mia persona, questa è più preziosa della mia proprietà»³². E il diritto di voto andrà esteso a tutti coloro che sono tenuti a obbedire alle leggi, compreso «l'uomo più povero in Inghilterra». Si noti, anche in questo caso, come il criterio dell'interesse abbia una sua pertinenza quando si tratti di escludere dalla rappresentanza chi non risiede stabilmente entro il territorio di uno Stato, come i turisti e gli stranieri di passaggio. E, a rovescio, nel farci valutare come incongrua l'attribuzione del

²⁹ <https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/06/give-six-year-olds-the-vote-says-cambridge-university-academic>.

³⁰ Bobbio, 1999: 376.

³¹ Cfr. Vitale, 2018: 176, che fa notare la contraddittorietà delle parole di Ireton, il quale per un verso nega che i non possidenti abbiano interesse a votare, per l'altro appare ben consapevole che potrebbero usare il voto per modificare l'assetto della proprietà a loro vantaggio.

³² Revelli, 1997: 91.

diritto di voto agli italiani all'estero, che finiscono col trovarsi nella condizione privilegiata di contribuire a fare leggi che non saranno tenuti ad osservare³³.

Nessuno di questi criteri può essere invocato, né è mai stato invocato che io sappia, in relazione agli stranieri lungo-residenti, la cui esclusione dalla cittadinanza attiva difficilmente può essere fatta dipendere da incapacità, mancanza di indipendenza, disinteresse per ciò che si discute nella sfera pubblica. Ciò è chiaro fin dai tempi di Aristotele, che non ha difficoltà a giustificare l'esclusione delle donne e degli schiavi a partire dalla loro presunta inferiorità naturale, ma non riesce a produrre argomenti a sostegno dell'esclusione dei meteci dai diritti politici. Nulla ci dice sulla loro ipotetica differente dotazione intellettuale. Sulla loro presunta incapacità di esercitare i diritti di cittadinanza. O sulla loro estraneità a ciò che si discute e decide nella *polis*. I meteci pagavano le tasse, prestavano servizio nell'esercito, lavoravano a fianco dei cittadini. Le uniche ragioni che riesce a offrire Aristotele —lui stesso meteco, ad Atene— per giustificare la loro esclusione dalla *polis* sono di tipo pragmatico: «L'eccessivo numero dei cittadini». Che, in un regime di democrazia diretta, può effettivamente rappresentare un problema, data l'impossibilità di riunire un grande numero di persone nello stesso luogo. Ma che in un regime di democrazia rappresentativa viene meno³⁴. Senza contare che la lungimiranza dell'argomento è dubbia, se riflettiamo sulla durata millenaria dell'impero romano e su quella ben più breve dell'impero ateniese, e le mettiamo in relazione (anche) alla diversa politica perseguita nei confronti degli stranieri³⁵.

Si può dunque concludere ribadendo che è arduo rinvenire *ragioni* a sostegno dell'esclusione degli stranieri lungo-residenti dall'esercizio dei diritti politici. Ragioni compatibili con i principi democratici, intendo. In forza dei quali tutti coloro che vivono entro un certo territorio e sono tenuti ad osservare le sue leggi dovrebbero essere coinvolti nella loro approvazione³⁶.

2.2. *Chi non riesce ad essere rappresentato*

Veniamo ora alla seconda categoria di non rappresentati, comprendente coloro che, pur essendo titolari dei diritti politici, e pur esercitandoli, non contribuiscono ad eleggere nessun rappresentante e si trovano dunque nella condizione di non avere nessuno che parli «per conto loro» nelle istituzioni. L'esistenza di questa categoria solleva il problema della trasformazione dei voti in seggi attraverso le leggi elettorali e della garanzia dell'egual valore, o peso, del voto di ciascun elettore, un principio che Bobbio annovera tra i requisiti irrinunciabili della forma di governo democratica³⁷.

³³ In termini roussoviani, la condizione di chi è suddito ma non cittadino è altrettanto contraria ai principi repubblicani (*scilicet*: democratici) di quella di chi —come in questo caso— è cittadino, ma non suddito.

³⁴ Ho approfondito le ragioni, e le non ragioni, della discriminazione di schiavi, donne e meteci in Pazé, 2019.

³⁵ Mindus, 2014: 296.

³⁶ Per un inquadramento del problema dal punto di vista del diritto costituzionale e comparato, cfr. Algostino, 2010; Bartoli, 2011; Grosso, 2015.

³⁷ Si veda l'elenco dei sei «universali procedurali» contenuto in Bobbio, 1999: 381.

Come è noto —con buona pace di Gianfranco Pasquino— sono i sistemi maggioritari a produrre la massima distorsione nella trasformazione dei voti in seggi e la massima violazione del principio dell'egual peso del voto. Se per ipotesi in tutti i collegi uninominali lo stesso partito ottenesse la maggioranza dei voti, si avrebbe un parlamento monocolore, senza che le ragioni delle opposizioni siano in alcun modo rappresentate. Se —caso non ipotetico, e non infrequente— a fianco di due partiti principali ne esiste un terzo che non è in grado di vincere in nessun collegio, o riesce a farlo solo in un numero limitato di collegi, i suoi elettori rimarranno del tutto privi di rappresentanza, o nettamente sotto-rappresentati (si pensi al Regno Unito, dove per decenni il «terzo partito», pur raccogliendo percentuali intorno al 15 %, ha avuto un numero irrisorio di seggi in parlamento). Può inoltre accadere, per la casualità della distribuzione degli elettori nei collegi, che a una maggioranza di voti espressi corrisponda una minoranza di rappresentanti eletti³⁸.

Ha scritto in proposito Luigi Ferrajoli: «Sia il sistema elettorale uninominale che il governo presidenziale —comportando entrambi l'elezione di una sola persona, da parte nel primo caso di ciascun collegio elettorale e nel secondo dell'intero elettorato— compromettono l'eguale valore del voto e perciò l'eguale rappresentanza di tutti i votanti. I voti di minoranza, infatti, risultano, in questi sistemi, del tutto privi di rilevanza. Contrariamente all'ideologia olistica e organicistica che [...] li configura come rappresentanti di tutto il popolo, né il deputato eletto in un collegio uninominale, né il presidente eletto rappresentano i cittadini che hanno votato per un altro candidato. Costoro, semplicemente, *non hanno nessuna rappresentanza*»³⁹.

Intendiamo. Che qualcuno possa, esercitando il diritto di voto, trovarsi nella situazione di non eleggere alcun rappresentante è fisiologico in presenza di qualsiasi sistema elettorale: se mi esprimo per un partito che prende un numero di voti inferiore al quoziente elettorale richiesto, il mio voto andrà disperso anche in un sistema proporzionale puro, nel senso che non contribuirà ad eleggere nessun rappresentante. Quando però la percentuale dei voti inutili è molto alta e la sua crescita è un obiettivo coscientemente perseguito ai fini della cosiddetta «semplificazione» del quadro politico, dal punto di vista democratico qualche problema si pone.

Esiti simili possono prodursi anche in presenza di leggi elettorali proporzionali, variamente corrette in senso maggioritario. Le due leggi elettorali che sono state annullate nel nostro paese dalla Corte costituzionale per violazione dell'art. 48 sono da questo punto di vista esemplari. In entrambi i casi si trattava di leggi a base proporzionale, che davano luogo a un'enorme distorsione della rappresentanza, prevedendo un premio di maggioranza potenzialmente abnorme al primo partito⁴⁰.

³⁸ Cfr. Kelsen, 1994: 300-301, che commenta: «La divisione in collegi elettorali può quindi porre in serio pericolo e persino annullare completamente il principio maggioritario e portare al suo posto un governo della minoranza».

³⁹ Ferrajoli, 2007: 181. Corsivo mio.

⁴⁰ Mi riferisco ovviamente alla legge 270/2005 (il c.d. *Porcellum*) e alla legge 5/2/2015 (il c.d. *Italicum*). Sui molteplici profili di incostituzionalità di queste leggi, cfr. per lo meno De Fiores, 2015, Volpi, 2015 e Villone, 2015.

Ma non è tutto. Se è vero, dal punto di vista matematico, che il principio di proporzionalità è tanto più rispettato quanto maggiore è il numero dei rappresentanti da eleggere, e viceversa, anche il numero dei componenti delle camere incide sulla loro rappresentatività. Ce ne accorgiamo se volgiamo l'attenzione alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari recentemente approvata dal parlamento italiano e confermata dal successivo referendum popolare. Tale riforma si presta ad essere analizzata —e criticata— per molti aspetti, tra cui la sua probabile incidenza negativa sulla funzionalità dei lavori parlamentari. Nella prospettiva che qui interessa, mi limito ad osservare che il passaggio dei deputati dagli attuali 630 (1 ogni 96.000 abitanti) a 400 (1 ogni 151.000 abitanti) e dei senatori da 315 (1 ogni 191.000 abitanti) a 200 (1 ogni 302.000 abitanti) renderà più difficile per le formazioni minori —ma anche per forze politiche nuove e povere di mezzi, e per territori periferici e scarsamente popolati— assicurarsi una rappresentanza. Nel caso del Senato, in particolare, in alcune regioni il numero di rappresentanti da eleggere sarà talmente esiguo da comportare una soglia di sbarramento implicita elevatissima, suscettibile di «tagliare fuori» anche formazioni politiche di media grandezza⁴¹. Ciò significa che molti voti andranno persi e crescerà il numero dei non rappresentati e dei sotto-rappresentati.

Se poi, mutando prospettiva, volessimo chiederci se tale riforma potrebbe sortire effetti positivi per lo meno sul piano simbolico, dovremmo confermare lo scetticismo: difesa con l'argomento qualunquistico e demagogico della riduzione dei costi e delle «poltrone», è ben difficile che la riduzione dei parlamentari restituisca prestigio alle istituzioni rappresentative e contribuisca a riavvicinare i cittadini al famigerato Palazzo.

2.3. *Chi non vuole essere rappresentato*

Nella terza categoria di cui ora ci dobbiamo occupare rientrano coloro che (apparentemente) non desiderano essere rappresentati. Il cosiddetto «partito degli astenuti», fortissimo e in crescita ovunque, come hanno dimostrato anche le recenti elezioni (2019) in alcune regioni d'Italia: in Emilia Romagna, dove, nonostante la *verve* impressa alla competizione dalla comparsa del movimento delle «Sardine», il 32,7 % degli aventi diritto è rimasta a casa; e in Calabria, dove i refrattari a esercitare il «diritto-dovere» di voto sono stati il 56 %.

Il fenomeno dell'astensionismo è sfuggente, scivoloso, difficile da interpretare, anche perché negli ultimi anni ha assunto spesso forma cangiante e intermittente. Solo retoricamente si può parlare di un «partito degli astenuti», formato da coloro che non esercitano i diritti politici, a cui può essere aggiunto chi si reca alle urne solo per depositarvi una scheda bianca o nulla. Dietro ai dati complessivi del non voto ci sono, a seconda dei casi, scelte diverse. E anche contesti diversi, più o meno favorevoli all'esercizio dei diritti politici. In alcuni paesi il voto è collocato in giorni feriali ed è previsto l'obbligo di iscriversi ai registri elettorali

⁴¹ Su queste e altre criticità della riforma in oggetto, cfr. per lo meno Algostino, 2019 e De Vito, 2020. Per un'analisi approfondita del testo della riforma, Clementi, 2019.

o di esibire particolari documenti: scelte spesso niente affatto innocenti, che scoraggiano la partecipazione dei più svantaggiati.

Anche al netto di questo tipo di ostacoli, colpisce il fatto, per molti versi sorprendente e paradossale, che coloro che oggi sembrano non voler essere rappresentati corrispondono, ormai da qualche decennio, in molti paesi, a coloro a cui un tempo la partecipazione era negata. Gli esclusi di ieri — i poveri, i marginali, i meno istruiti — costituiscono una buona parte di chi oggi si auto-esclude⁴². Tanto da far dire a Wolfgang Streeck che la politica sembra essere diventata «una forma di intrattenimento della classe media», da cui i ceti popolari si tengono alla larga⁴³.

Come interpretare questo fenomeno? I politologi che si occupano di questo tema ci dicono che all'interno del «partito del non voto» si possono intravedere per lo meno due componenti, non sempre nettamente distinguibili, e spesso largamente sovrapposte: una di apatia e una di protesta. Le astensioni frutto di stanchezza, ignoranza, disinteresse, e quelle che esprimono rabbia e determinazione a «mandare un segnale» alla classe politica⁴⁴.

L'apatia può derivare da mancanza di risorse culturali, disinformazione, isolamento sociale, ma anche dalla smobilitazione dei partiti che hanno diluito o annullato la loro presenza sul territorio⁴⁵. Che proprio i più svantaggiati rinuncino a tentare di eleggere propri rappresentanti è un segnale preoccupante del fatto che il voto — ma più in generale la partecipazione politica — non è più percepito come un veicolo di cambiamento e di emancipazione sociale. C'è poi il rifiuto del voto che riguarda anche persone istruite, informate, politicizzate, che esprimono attraverso l'astensione una protesta nei confronti dell'offerta politica, dei partiti, ma talvolta anche della democrazia rappresentativa nel suo complesso. Una protesta che può accompagnarsi a forme attive di manifestazione del malcontento.

Se ripercorriamo le vicende di alcuni dei movimenti sociali che hanno attraversato la scena europea negli ultimi anni, possiamo osservare un'evoluzione. Qualche anno fa gli *Indignados* spagnoli urlavano nelle piazze «*No nos representan!*», «Non ci rappresentano!», riferendosi indifferentemente a ministri, parlamentari, partiti, banchieri, media, accusati di autoreferenzialità e sordità di fronte a un diffuso malessere sociale⁴⁶. Nel caso spagnolo il rifiuto dei vecchi partiti e della vecchia politica ha portato a fondare un nuovo partito (o partito-movimento), *Podemos*, che dopo alterne vicende, è entrato a far parte della coalizione al governo del paese, venendo a patti con la concezione tradizionale della rappresentanza.

⁴² Per dati aggiornati sulla «ritirata elettorale delle classi popolari» negli Stati Uniti, in Francia e nel Regno Unito, cfr. Piketty, 2020: 844-848. Ma cfr. anche Braconnier e Dormagen, 2007 e Streeck, 2013: 77-78. Un discorso a parte andrebbe riservato alle donne, che nel nostro paese — ma non in altri — continuano ad astenersi in modo significativamente più pronunciato degli uomini. Cfr. Tuorto, 2016.

⁴³ Streeck, 2013: 77.

⁴⁴ Tuorto, 2018. A proposito dell'astensionismo di protesta, cfr. anche Fassin, 2019.

⁴⁵ Mair, 2016.

⁴⁶ Greppi, 2018a: 282.

Qualcosa di diverso è accaduto in Francia, dove le proteste dei «gilet gialli» sono deflagrate nelle strade e nelle piazze all'insegna di «un sentimento di sfiducia assoluto, vicino al disgusto, verso i canali abituali della rappresentanza»⁴⁷. In un contesto in cui lo slogan «Voi non ci rappresentate!» non avrebbe potuto essere letteralmente più vero —se si pensa ai 10,5 milioni di astenuti al primo turno delle presidenziali e ai 24,5 milioni alle successive elezioni parlamentari, per non parlare delle distorsioni derivanti dalla legge elettorale—, i *gilet jaunes* sono andati oltre, arrivando a gridare: «Nessuno ci può rappresentare!». Un rifiuto di ogni forma di mediazione nel quale è ravvisabile «uno schema argomentativo straordinariamente semplice, e tuttavia radicato, in forza del quale si tende a pensare che la mera presenza di rappresentazioni comporti, di per sé, un principio di falsificazione»⁴⁸. Nello specifico, la rinuncia, o il rifiuto, di individuare dei portavoce in grado di parlare a nome del gruppo e di esprimere una linea condivisa ha fatto sì che nel corso dei mesi il carattere frammentario ed eterogeneo delle rivendicazioni del movimento si accentuasse, anziché diminuire, così come l'incerta identità politica dei suoi componenti⁴⁹. L'ipotesi di esprimere candidature alle elezioni europee del 2019 ha ulteriormente lacerato i «gilet gialli». Col risultato che ben tre liste ad essi dichiaratamente ispirate si sono presentate, ottenendo rispettivamente lo 0,54, lo 0,03 e lo 0,01 per cento dei suffragi⁵⁰.

Possiamo intravedere nella fugace parabola dei «gilet gialli» l'indicazione di una possibile tendenza, non effimera e non circoscritta alla Francia, che il generale discredito di cui godono le istituzioni e i partiti rischia di incoraggiare? È difficile dirlo. Un volume di Joshua Clover, dall'eloquente titolo *Riot, strike, riot. The new era of uprising*⁵¹, interpreta le nuove forme di protesta come il ritorno a qualcosa di antico: tumulti, sommosse, forme di ribellione scomposta e anarcoide, che ricordano un'epoca precedente all'affermarsi della rappresentanza moderna. Un'epoca in cui non c'erano ancora partiti e sindacati ad organizzare, articolare, mediare le domande emergenti dalle piazze in ebollizione. Se davvero andremo in quella direzione dipenderà anche dal fatto che istituzioni, partiti, soggetti politici organizzati sappiano affrontare, ma ancor prima *vedere*, il problema dei non rappresentati.

Bibliografia

- Algostino, A. (2010). *Il ritorno dei meteci: migranti e diritto di voto*, «Costituzionalismo.it», 1.
 — (2019). *Perché ridurre il numero dei parlamentari è contro la democrazia*, «Forum di Quaderni costituzionali», 4 ottobre.
 Bartoli, C. (2011). *Perché l'articolo 3 della Costituzione italiana dichiara uguali tutti i cittadini anziché tutti gli uomini? La risposta nei verbali della Costituente*, in *Il silenzio degli altri. Discriminati, esclusi e invisibili*, a cura di M. Mannoia, Roma, XL Edizioni, 55-69.

⁴⁷ Halimi, 2019: 13. Ma si veda l'intero dossier su *Gilet gialli. La sollevazione francese*, sul numero di gennaio 2019 di «Le Monde diplomatique-II manifesto», pp. 11-17.

⁴⁸ Greppi, 2016: 39.

⁴⁹ Marlière, 2018 e 2019.

⁵⁰ *Che ne è stato dei gilet gialli?*, «Il Post», 29 giugno 2019.

⁵¹ Clover, 2016.

- Bobbio, N. (1999). *Teoria generale della politica*, a cura di M. Bovero, Torino, Einaudi.
- Bouricius, T. G. (2013). *Democracy Through Multi-Body Sortition: Athenian Lessons for the modern Day*, in «Journal of Public Deliberation», 9, 11 (<https://www.publicdeliberation.net/jpd/vol9/iss1/art11>).
- Bovero, M. (2000). *Contro il governo dei peggiori. Una grammatica della democrazia*, Roma-Bari, Laterza.
- Braconnier, C., Dormagen, J.-Y. (2007). *La démocratie de l'abstention. Aux origines de la mobilisation électorale en milieu populaire*, Paris, Gallimard.
- Cambiano, G. (2020). *Piccola archeologia del sorteggio*, «Teoria politica», n. s. Annali X.
- Clementi, F. (2019). *Sulla proposta costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari: non sempre «less is more»*, «Osservatorio sulle fonti», 2 (<http://www.osservatoriosullefonti.it>).
- Clerici, A. (2011). *La dialettica parte/tutto nelle teorie della sovranità popolare dei monarchomaches*, in *Il governo del popolo*, a cura di G. Ruocco, L. Scucimarra, vol. I, *Dall'antico regime alla Rivoluzione*, Roma, Viella, 47-71.
- Clover, J. (2016). *Riot. Strike. Riot. The New Era of Uprisings*, London and Brooklyn, Verso.
- Constant, B. (1970). *Principi di politica*, a cura di U. Cerroni, Roma, Editori Riuniti.
- Costa, P. (2000). *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. II, *L'età delle rivoluzioni*, Roma-Bari, Laterza.
- Cuono, M. (2013). *La rappresentanza democratica alla prova di governabilità e governance*, «Fenomenologia e società», 34, 1, 53-66.
- De Fiores, C. (2015). *La riforma della legge elettorale*, «Costituzionalismo.it», 1.
- De Vito, R. (2020). *I motivi per un no*, «Questione giustizia», 15/9/2020 (<https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-motivi-per-un-no>).
- Euripide (2002). *Supplici*, in *Le tragedie*, I, Torino, Einaudi.
- Fassin, E. (2019). *Contro il populismo di sinistra*, Roma, Manifestolibri.
- Ferrajoli, L. (2007). *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, II, *Teoria della democrazia*, Roma-Bari, Laterza.
- Fracanzani, M. (2000). *Il problema della rappresentanza nella dottrina dello Stato*, Padova, Cedam.
- Fraenkel, E. (1994). *La componente rappresentativa e plebiscitaria nello stato costituzionale democratico* (1958), tr. it. a cura di L. Ciaurro e C. Forte, Torino, Giappichelli.
- Greppi, A. (2016). *Teatrocracia. Apología de la representación*, Madrid, Trotta.
- (2018a). *Il partito che non è un partito. Partecipazione e rappresentanza nel discorso pubblico di Podemos*, «Teoria politica», n. s. Annali VIII, 275-299.
- (2018b). *Democrazia elettronica e luoghi comuni. Osservazioni sulle politiche di partecipazione e comunicazione dell'Unione europea*, in *Web e società democratica. Un matrimonio difficile*, a cura di E. Vitale e F. Cattaneo, Torino, Academia University Press, 83-114.
- Grosso, E. (2015). *Cittadinanza e territorio. Lo ius soli nel diritto comparato*, Napoli, Editoriale scientifica.
- Halimi, S. (2019). *Quando tutto viene a galla*, «Le Monde diplomatique», gennaio, 12-13.
- Itzcovich, G. (2010). *Più vicino ai cittadini? Processi costituzionali europei, politica della comunicazione e pubblicità*, «Filosofia politica», 3, 467-88.
- Kelsen, H. (1994). *Teoria generale del diritto e dello Stato* (1945), tr. it. Milano, Etaslibri.
- Mair, P. (2016). *Governare il vuoto. La fine della democrazia dei partiti* (2013), tr. it. Soveria Mannelli, Rubbettino.
- Manin, B. (2010). *Principi del governo rappresentativo* (1997), tr. it. Bologna, Il Mulino.
- Marlière, P. (2018). *The Yellow Vests, or the discrediting of representative democracy*, «Open Democracy», 17 dic.
- (2019). *France's Yellow Vests: the momentum is gone*, «Open Democracy», 31 mag.

- Mindus, P. (2014). *Cittadini e no. Forme e funzioni dell'inclusione e dell'esclusione*, Firenze, Firenze University Press.
- Morgan, E. S. (1988). *Inventing the People. The Rise of Popular Sovereignty in England and America*, New York-London, W. W. Norton and Company.
- Pasquino, G. (2010). *Democrazia, elezioni, partiti*, in *La democrazia in nove lezioni*, a cura di M. Bovero e V. Pazé, Roma-Bari Laterza.
- Pazé, V. (2019). *La disegualianza degli antichi e dei moderni. Da Aristotele ai nuovi meteci*, «Teoria politica», Annali, 9, 265-282.
- Phillips, A. (1995). *The Politics of Presence*, Oxford, Clarendon Press.
- Piketty, T. (2020). *Capitale e ideologia* (2020), tr. it. Milano, La nave di Teseo.
- Pitkin, H. F. (2017). *Il concetto di rappresentanza* (1972), tr. it. Soveria Mannelli, Rubbettino.
- Revelli, M., a cura di, (1997). *Putney. Alle radici della democrazia moderna. Il dibattito tra i protagonisti della «Rivoluzione inglese»*, Milano, Baldini e Castoldi.
- Rosanvallon, P. (1994). *La rivoluzione dell'uguaglianza. Storia del suffragio universale in Francia* (1992), tr. it. Milano, Anabasi.
- (2005). *Il popolo introvabile. Storia della rappresentanza democratica in Francia* (1998), tr. it. Bologna, Il Mulino.
- Sarti, R. (2015). *Servo e padrone. O della (in)dipendenza. Un percorso da Aristotele ai nostri giorni*, I, *Teorie e dibattiti*, «Quaderni di scienza e politica», 2.
- Streeck, W. (2013). *Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico* (2013), tr. it. Milano, Feltrinelli.
- Syntomer, Y (2009). *Il potere al popolo. Giurie cittadine, sorteggio e democrazia partecipativa* (2007), tr. it. Bari, Dedalo.
- Tuorto, D. (2016). *La partecipazione politica delle donne in Italia dal dopoguerra a oggi*, Istituto Cattaneo.
- (2018). *I non rappresentati. La galassia dell'astensione prima e dopo il voto del 2018*, «Teoria politica» n. s. Annali VIII, 263-273.
- Urbinati, N., Vandelli, L. (2020). *La democrazia del sorteggio*, Torino, Einaudi.
- Van Reibrouk, D. (2015). *Contro le elezioni. Perché votare non è più democratico* (2014), tr. it. Milano, Feltrinelli.
- Villone, M. (2015). *La legge 52/2015 (Italicum): da pochi voti a molti seggi*, «Costituzionalismo.it», 1.
- Vitale, E. (2018). *Inclusi ed esclusi. La cittadinanza dei moderni*, in *Cittadinanza. Inclusi ed esclusi tra gli antichi e i moderni*, a cura di F. De Luise, Trento, Università degli studi di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia, 165-187.
- Volpi, M. (2015). *Italicum: un sistema anomalo e antidemocratico*, «Costituzionalismo.it», 1.